



Città di Modica

691

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore III

Fiscalità locale ed Entrate

n. 691 del 20 MAR. 2019

OGGETTO: Ditta "SIKUEL S.r.l.". Servizi a supporto per la redazione del piano finanziario e dei listini tariffari per la TARI 2019 – CIG "ZD2278B81D".

Il responsabile del III settore

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (imposta municipale propria - IMU), e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali quali la TASI, tributo per i servizi indivisibili, e la TARI, tassa sui rifiuti, quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utenza;

Rilevata la complessità delle attività connesse all'introduzione della IUC in quanto i presupposti impositivi per la componente tassa sui rifiuti si discostano fundamentalmente da quelli sino ad ora utilizzati per la TARSU, non essendo basati esclusivamente sulla superficie catastale ma anche, a titolo esemplificativo, sul numero degli occupanti e sulla produzione di rifiuti assimilati e speciali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dato atto che il bilancio di previsione 2019 è in corso di approntamento e il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il piano finanziario e le tariffe della TARI;

Ritenuto che si rende indispensabile provvedere con la massima sollecitudine alla redazione dei documenti del tributo TARI in quanto il gettito proveniente dallo stesso dovrà essere certificato già nel bilancio di previsione 2019;

Richiamato il D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'Interno dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2019;

Considerato che, per le complessità suesposte, non si ritiene che tale attività possa essere svolta con il personale in forza al III Settore;

Vista la proposta del 31 dicembre 2018, n. 550, agli atti il 4 gennaio 2019, prot. n. 399, presentata dalla ditta "SIKUEL S.r.l." relativamente all'attività per lo sviluppo e redazione del piano economico finanziario TARI 2018 per un importo complessivo di € 4.000,00, oltre IVA, pari a quella degli anni precedenti;

Preso atto la ditta "SIKUEL S.r.l." svolge il servizio di assistenza ordinaria e manutenzione per i software gestionali TARSU/TARES e IUC (TARI/TASI) per l'anno 2019;

Rilevato che l'affidamento del servizio in argomento ha un valore di € 4.000,00, oltre IVA, e, essendo di importo inferiore ad € 40.000,00, può essere effettuato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto che:

- il vigente "Regolamento comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia" che all'art. 2 ("Ambito di applicazione"), comma 1, n. 30, prevede la soglia di € 20.000,00 per "spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione";

- l'art. 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici) del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che al comma 3, nel testo modificato dall'art. 1, comma 501, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.";

Rilevato che le attività di che trattasi sono dettagliatamente descritte nell'unità offerta e la spesa costituisce un compenso una tantum e la stessa è ascrivibile ai costi di gestione (CARC) del piano economico-finanziario TARI 2018;

Preso atto che la ditta "SIKUEL S.r.l."; società del Gruppo Maggioli, è già fornitrice delle procedure gestionali TARES, TARSU, canoni idrici, imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni, COSAP, ICI, IMU e IUC (TARI/TASI) in uso al III Settore "Fiscalità Locale – Entrate", e gode di fiducia per serietà e capacità tecnica nel settore di che trattasi;

Atteso che:

- la ditta "SIKUEL S.r.l." è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

- con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, ribadita con determinazioni n. 10 del 22 dicembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP ora ANAC) ha chiarito che in applicazione della normativa sopra richiamata il CIG deve essere richiesto per tutti gli acquisti a prescindere dall'importo e dalla modalità di scelta del contraente;

Preso atto che:

- per la ditta "SIKUEL S.r.l." è stato acquisito il DURC con esito "REGOLARE" (prot. n. INPS_14385102, scadenza 27 giugno 2019), che si allega alla presente;

- l'affidamento oggetto della presente determinazione è identificato dal CIG n. "ZD2278B81D", rilasciato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG);

Ritenuto che si tratta di spesa non differibile e non frazionabile, la cui mancata assunzione comporterebbe gravi danni per l'Ente;

Riconosciuta la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui sopra;

Ritenuto, infine, che la firma per accettazione da parte dell'aggiudicatario della presente determinazione di affidamento del servizio avrà valore di contratto fra le parti e le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate al punto 9 del dispositivo che segue;

Visto l'OREL;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;

Vista la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”;

Visto il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114;

Determina

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di approvare la proposta della ditta “SIKUEL S.r.l.”, che intendesi far parte integrante del presente atto, relativa alla prestazione di servizi consulenziali per la redazione del piano economico e dei listini tariffari per la TARI 2019, come meglio descritti nell’unità offerta;

2) di approvare la spesa di € 4.000,00, oltre IVA, occorrente per le superiori finalità;

3) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta “SIKUEL S.r.l.”, con sede in Ragusa, Via Mariano Rumor, n. 8, munita di partita IVA n. 01201690888, la prestazione di servizi consulenziali per la redazione del piano economico e dei listini tariffari per la TARI 2019, come meglio descritti nell’unità offerta, per l’importo di € 4.000,00, oltre IVA;

4) di prendere atto che la spesa de qua costituisce un compenso una tantum e la stessa è ascrivibile ai costi di gestione (CARC) del piano economico-finanziario TARI 2018;

5) di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile e, pertanto, non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 .

6) di impegnare l’esito di € 4.880,00 dal cap. 1240/00 del bilancio di previsione 2019, in corso di formazione;

7) di dare atto che l’affidamento oggetto della presente determinazione è identificato dal CIG n. “ZD2278B81D”, rilasciato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG);

8) di specificare, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- l’oggetto dell’affidamento è la prestazione di servizi consulenziali per la redazione del piano economico e dei listini tariffari per la TARI 2019;

- il fine dell’affidamento è quello di dotare il III “Settore Fiscalità locale – Entrate” dello strumento economico-finanziario per la determinazione del piano tariffario TARI 2019, quale atto propedeutico, tra gli altri, alla approvazione del bilancio di previsione 2019;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, sia in quanto la spesa complessiva rientra nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia perché la ditta “SIKUEL S.r.l.” è gestore di tutte le procedure informatiche inerenti i tributi comunali presso questo Ente e la stessa gode di fiducia per serietà e capacità tecnica nel settore di che trattasi;

- la firma per accettazione da parte dell’aggiudicatario della presente determinazione di affidamento del servizio avrà valore di contratto fra le parti e le clausole ritenute essenziali sono quelle di seguito riportate:

a) La ditta “SIKUEL S.r.l.”, in seguito “Ditta”, si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni che darà l’ufficio competente del Comune per l’ottimale esecuzione del servizio e di sottostare alla normativa vigente in materia.

b) Il servizio deve essere ultimato entro giorni 10 (dieci), naturali e successivi e continui dalla firma per accettazione.

c) Il dott. Orazio Distefano, nella qualità di legale rappresentante della Ditta, dichiara che la “SIKUEL S.r.l.” è in possesso di tutti i requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione e per l’espletamento del servizio in argomento.

d) Il compenso relativo alle attività ed ai servizi oggetto della presente determinazione è complessivamente pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e comprensivo di ogni altro onere.

e) È assolutamente vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione dell'affidamento ed il risarcimento di danni ed interessi.

f) La Ditta ha l'obbligo:

f1) di assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio, in conformità alla normativa vigente in materia;

f2) di indicare al competente Ufficio Comunale le modalità (fax – telefono – email - pec) per essere sempre e prontamente reperibile per eventuali comunicazione, inerente il servizio da parte dell'Ufficio medesimo;

f3) di svolgere il servizio richiesto con la massima professionalità e nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e salvaguardia della salute degli operatori addetti al servizio;

f4) di impiegare personale specializzato ed in regola per l'espletamento del servizio richiesto.

g) La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori nelle prestazioni in oggetto del servizio, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Le prestazioni da effettuarsi non potranno in alcun modo costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

h) La Ditta si impegna a fornire il servizio in oggetto con la migliore cura e professionalità.

i) Le informazioni e il know-how messi a disposizione e/o forniti dalla Ditta nell'espletamento delle diverse attività lavorative di consulenza e gestione potranno essere utilizzate dal Comune di Modica.

l) È vietata in qualsiasi forma la riproduzione e/o commercializzazione delle informazioni, del software e dei servizi realizzate dalla Ditta.

m) Nel caso di ritardo degli interventi o inadempienze, alla Ditta sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo e, inoltre, sarà addebitato il rimborso delle spese sostenute dall'Ente, per la rimozione della disfunzione medesima se affidata, in casi urgenti, a soggetto terzo. La penalità è addebitata sui crediti della Ditta dipendenti dall'affidamento di che trattasi previa contestazione alla stessa che potrà presentare scritti difensivi. L'applicazione della penale non fa venire meno il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni.

n) Al pagamento delle spettanze si provvederà a conclusione del servizio con esito positivo ed entro giorni 60 (*sessanta*) dalla data di presentazione della relativa fattura debitamente vistata e previa acquisizione di certificazione attestante la regolarità contributiva. A tal proposito la Ditta assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 1° agosto 2010, n. 136, e, in particolare, di quanto previsto agli articoli 3 e 6.

o) Non potrà essere richiesta dalla Ditta alcuna revisione dei prezzi contrattuali, né alcun risarcimento danni per cause derivanti dalla mancata o minore richiesta del servizio oggetto del presente affidamento.


p) Per tutti gli effetti dell'affidamento de quo la Ditta elegge domicilio legale presso la propria sede di Ragusa, Via Mariano Rumor, n. 8, ed in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti giudiziari ai quali potrà dare luogo l'affidamento oggetto della presente determinazione. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Ragusa. È esclusa la competenza arbitrale.

q) Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa la Ditta che tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

r) Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

8) di stabilire che alla liquidazione e pagamento nei confronti della ditta "SIKUEL S.r.l." si provvederà, con successivi separati atti, dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica della regolarità del servizio stesso e nel rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14385102	Data richiesta	27/02/2019	Scadenza validità	27/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIKUEL S.R.L.
Codice fiscale	01201690888
Sede legale	VIA MARIANO RUMOR 8 RAGUSA RG 97100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento capitolo	esercizio	missione	programma	Titolo	Macro aggregato
378/2019	15-03-2019	€ 4.880,00		2019	1	4	1	103

Modica, 15-03-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 22 MAR. 2019 al 5 APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione